

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'  
CULTURALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI "PARMA CAPITALE ITALIANA  
DELLA CULTURA 2020"**

Tra

**CULTURA ITALIAE**, con sede in via Roma, Via Barberini 67 (CF. 97931500587), in persona del legale rappresentante pro tempore,

("Associazione")

e

**COMUNE DI PARMA**, in persona del Direttore del Settore Cultura Giovani e Sviluppo strategico del territorio,

, presso il Palazzo Municipale (CF. 00162210348)

("Comune")

**Premesso che**

A - il Comune di Parma è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

- l'Amministrazione Comunale intende promuovere, valorizzare e sostenere lo sviluppo dell'azione solidale per facilitare la realizzazione di attività che favoriscano la crescita del benessere della Comunità;

- il Comune di Parma promuove la cultura nelle sue diverse forme quale strumento di crescita dell'individuo e della collettività intera;

B – Cultura Italiae rappresenta una organizzazione culturale senza scopo di lucro, leader in Italia nella organizzazione di eventi pubblici.

– L'Associazione ha la finalità di favorire lo studio, la divulgazione, l'approfondimento e lo sviluppo della cultura italiana, promuovere la tutela e la difesa della libertà di espressione, coordinare ed organizzare eventi e rassegne - di carattere sia nazionale sia internazionale - inerenti la cultura italiana, promuovere ed organizzare la pubblicazione e la divulgazione di opere di cultura italiana.

C – Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ogni anno designa la Capitale Italiana della Cultura, ex art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106.

D - la vitalità culturale della città di Parma, frutto di tante intelligenze e creatività che qui sono nate o vi sono espresse, ha permesso un processo di costante crescita della produzione e del consumo culturale e ha portato in data 16 febbraio 2018, a seguito di un progetto di candidatura basato su un modello di partnership pubblico-privato fortemente innovativo, alla proclamazione di Parma quale Capitale Italiana della Cultura 2020;

- il Dossier di candidatura che il Comune ha presentato sul bando di Capitale Italiana, intitolato “*La cultura batte il tempo*”, è un programma di attività scaturito dall’ascolto del territorio e costituito da un progetto pilota e risponde agli obiettivi del bando di Capitale Italiana che puntano a stimolare le città rispetto a:

- miglioramento dell’offerta culturale, crescita della inclusione sociale e superamento del cultural divide;
- rafforzamento della coesione e sviluppo della partecipazione pubblica;
- incremento dell’attrattività turistica;
- utilizzo delle nuove tecnologie;
- promozione dell’innovazione e dell’imprenditorialità nei settori culturali e creativi;
- conseguimento di risultati sostenibili nell’ambito dell’innovazione culturale.

E - Tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, con il presente atto stabiliscono un Accordo di Collaborazione, a mezzo del quale disciplinare i rapporti collaborativi per l’organizzazione di eventi culturali per il 2020.

## **ACCORDO**

### *Art. 1 – Premesse*

- 1.1. Le premesse A-E costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo..

### *Art. 2 – Finalità*

2.1 Le Parti, mediante il presente accordo, stabiliscono un rapporto di collaborazione per la realizzazione di iniziative che arricchiscano il programma di “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020”, i cui contenuti saranno di volta in volta concordati con riferimento ad ogni specifico ed eventuale progetto, con l’obiettivo di contribuire alla programmazione e svolgimento delle attività culturali e di promozione del patrimonio del territorio nell’ambito del Dossier principale di Parma 2020.

2.2. E’ stata condivisa, allo stato, la realizzazione di una installazione di Arte Contemporanea ad opera del celebre Street Artist Salto Ligama.

2.3 Le Parti, in forza dell’accordo di collaborazione di cui sub 2.1, potranno condividere nuove iniziative in corso di vigenza del presente accordo, definendone le caratteristiche e modalità di svolgimento tramite scambio di corrispondenza.

#### *Art. 3 - Durata*

Il presente accordo avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione fino al completamento delle attività previste e comunque non oltre il 31.12. 2021.

#### *Art. 4 – Impegni in merito al progetto di cui sub 2.2*

4.1 L’Associazione fornirà al Comune consulenza ed assistenza in merito allo studio, all’elaborazione ed alla realizzazione della installazione.

4.2 L’Associazione Cultura Italiae sosterrà i costi relativi ai materiali utilizzati e ai compensi degli artisti e dei consulenti e collaboratori impegnati nelle attività.

4.3 Il Comune si occuperà dell’organizzazione delle attività, provvedendo tra l’altro a:

- verificarne la concreta fattibilità, coordinando l’iniziativa con la programmazione di Parma 2020;
- acquisire qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso, necessari per lo svolgimento delle attività;
- mettere a disposizione, mantenere e custodire i locali e gli spazi nei quali si svolgeranno le attività;
- eseguire gli interventi necessari per rendere e mantenere i luoghi consoni alle attività da svolgere;

- sostenere i costi per l'ospitalità dell'artista e per gli eventuali macchinari dei quali questi si dovrà valere per realizzare l'installazione;
- Ricercare collaborazioni e/o sponsor che consentano di realizzare gli eventi/attività concordati

#### *Art. 5 – Impegni delle Parti*

5.1. Tutte le attività svolte da entrambe le parti saranno regolate da rapporti di reciproca gratuità.

Il Comune e l'Associazione daranno visibilità, tanto a livello locale quanto su scala mediatica, della collaborazione in oggetto.

5.2 Le parti, nell'ambito della loro collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni espressamente previsti e anche indicati nella premessa, escludono la realizzazione di qualsiasi attività corrispettiva e/o prestazioni reciproche e l'utilizzo di beni, servizi e risorse umane del Comune è esclusivamente funzionale alla realizzazione delle attività di progetto, nell'ambito degli stanziamenti e delle localizzazioni già previste per le celebrazioni di Parma Capitale della Cultura;

5.3. L'accordo potrà essere realizzato anche in forma parziale qualora non tutte le attività proposte possano trovare concreta attuazione.

#### *Art. 6 – Risoluzione*

6.1. Le parti si riservano di risolvere anticipatamente L'Accordo di collaborazione in caso di:

- a. scioglimento dell'Associazione;
- b. introduzione di rilevanti e non concordate modifiche dei programmi delle indicate iniziative;
- c. gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni del presente accordo.
- d. Impossibilità di dar corso alle attività previste.

#### *Art. 7 – Trattamento dei dati personali*

7.1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità concesse alle attività oggetto del presente accordo attuativo, nei limiti e per gli effetti del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento UE 679/2016, nonché della legge e dei regolamenti attuativi adottati dal Comune.

#### *Art. 8 – Codice di comportamento*

8.1. Ai sensi dell'art. 2, c. 3, del DPR 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013, l'Associazione e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

*Art. 9 – Controversie*

9.1. Nel caso in cui non si raggiunga una definizione bonaria delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, le Parti concordemente riconoscono la competenza del Foro di Parma.

*Art. 10 – Registrazione*

10.1. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso; ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. B) della Tariffa – parte II del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Comune di Parma

.....

Cultura Italiae

.....